

DELIBERAZIONE N° XII / 3134

Seduta del 30/09/2024

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente

ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

La Dirigente Rita Cristina De Ponti



RegioneLombardia

VISTI i Regolamenti (UE):

- n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e s.m.i.;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Reg. (UE) n. 2021/2115:

- art. 104, secondo cui ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali e qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, questi devono essere coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107;



RegioneLombardia

- art. 107, secondo cui il piano strategico della PAC è suddiviso in sezioni con i seguenti contenuti: a) la valutazione delle esigenze; b) la strategia di intervento; c) gli elementi comuni a più interventi; d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia; e) i piani dei target finali e i piani finanziari; f) il sistema di governance e di coordinamento; g) gli elementi che assicurano la modernizzazione

della PAC; h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale;

- art. 118, relativo all'approvazione del piano strategico della PAC che al comma 1 prevede "Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entre il 18 gannaio 2022":

all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022";

- art. 119 comma 2, secondo cui le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati;

- art. 119 comma 9, secondo cui in deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo;

art. 123, relativo alla Autorità di Gestione che al comma 1 stabilisce: "Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e



separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC";

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP) approvato dalla Commissione Europea (di seguito CE) con decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 (versione 2.1);

VISTA la D.G.R. n. 7370 del 21 novembre 2022 che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati come da ultimo modificato con D.G.R. n. 2250 del 22 aprile 2024;

PRESO ATTO che il MASAF ha notificato alla CE:

- la terza notifica (N3) trasmessa con nota n. 0420303 del 16 agosto 2023, la quarta notifica (N4) trasmessa con nota n. 0693655 del 18 dicembre 2023 e la quinta notifica (N5) trasmessa con nota n. 0037485 del 25 gennaio 2024, (che non contiene modifiche che impattano sul CSR della Regione Lombardia) contenenti una serie di richieste emendative al testo del PSP vigente, ai sensi dell'articolo 119.9 del Regolamento (Ue) 2021/2115 ed alle conseguenti "warning letter" Ares (2023)7309026 del 26 ottobre 2023 ed Ares (2024)1488421 del 27 febbraio 2024 inviate al MASAF dai servizi della CE;
- il secondo emendamento (E2) di un pacchetto di modifiche alla versione 2.1 del PSP, ai sensi dell'articolo 119 paragrafi 1-8 del Regolamento (UE) 2021/2115, trasmesso con nota n. 0127133 del 15 marzo 2024;
- la seconda richiesta di emendamento (E2) al vigente testo del PSP ai sensi dell'articolo 119, paragrafi 1-8 del Regolamento (Ue) 2021/2115 trasmessa con nota n. 0412116 del 4 settembre 2024, a seguito della consultazione del Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP (nota 0089789 del 23 febbraio 2024) e della nota Ares (2024)5477652 inviata al MASAF dalla CE in data 29 luglio 2024 concernente talune modifiche agli importi unitari ad integrazione ed ulteriore esplicazione della lettera di osservazioni citata ed alla susseguente nota di risposta 0369156 del 14 agosto 2024;



PRESO ATTO inoltre:

- degli esiti della procedura scritta del Comitato di Monitoraggio Regionale (Di seguito CMR), attivata con nota Prot. N. M1.2024.0097611 del 12/06/2024, relativa alle proposte di modifica del CSR e del PSP e trasmessi ai componenti del CMR con nota Prot. N. M1.2024.107070 del 20/06/2024; così come comunicato all'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) del PSP con nota M1.2024.0107370 del 20 giugno 2024;
- delle proposte di modifiche del PSP emendamento (E3), ai sensi dell'articolo 119, paragrafi 1-8 del Reg (Ue) 2115/2021, comunicate dal MASAF alla CE il 5/07/2024;
- degli esiti della procedura scritta del CMR, attivata con nota Prot. N. M1.2024.0176124 dell'11/09/2024, relativa alle proposte di modifica del CSR e del PSP e trasmessi ai componenti del CMR con nota Prot. N. M1.2024.0183209 del 26/09/2024 così come comunicato all'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) del PSP con nota Prot. N. M1.2024.0183228 del 26/09/2024;

CONSIDERATO che:

- la CE non ha ancora approvato le proposte di modifica del PSP trasmesse dal MASAF con N3, N4, N5 ed E2 ed E3;
- la quinta notifica (N5) non contiene modifiche che impattano sul CSR della Regione Lombardia;
- le modifiche riguardano aspetti sia formali sia attinenti alla migliore specificazione di alcuni elementi al fine di rendere più efficace l'attuazione del CSR;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della modifica del CSR allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSP da parte della CE;

RITENUTO di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla CE al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR che recepisce le eventuali modifiche e integrazioni intercorrenti, ad esito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;

VISTA la I.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di



organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

- di approvare la modifica del CSR allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6), nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSP da parte della CE;
- di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla CE al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR a seguito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;
- 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- di disporre la pubblicazione del presente atto, completo di allegati, sul sito della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste al seguente link: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale;
- 5. di inviare al MASAF il CSR (allegato A) ed i relativi allegati (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) per la pubblicazione sui siti nazionali;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge